



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PATUANELLI, BOTTICI, PARAGONE, LUCIDI, LANNUTTI, PESCO, ABATE, ACCOTO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, ANGRISANI, AUDDINO, BOGO DELEDDA, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIAMPOLILLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, D’ANGELO, DE BONIS, DE FALCO, DELL’OLIO, DE LUCIA, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MARZIO, DI MICCO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, DRAGO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FATTORI, FEDE, FENU, FERRARA, FLORIDIA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIANNUZZI, GIARRUSSO, GIROTTO, GRANATO, GRASSI, GUIDOLIN, L’ABBATE, LA MURA, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTERO, MANTOVANI, MARILOTTI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NATURALE, NUGNES, ORTIS, ORTOLANI, PACIFICO, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, SILERI, TAVERNA, TRENTACOSTE, TURCO, URRARO, VACCARO, VANIN e VONO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

ONOREVOLI SENATORI. – Le banche, custodi dei soldi dei risparmiatori, sono da sempre oggetto di scandali e vicende poco chiare. Occorre trasparenza e chiarezza su alcuni fenomeni che ruotano intorno al sistema bancario italiano, anche per dare seguito al lavoro di inchiesta svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di cui alla legge 12 luglio 2017, n. 107, durante la XVII legislatura.

Una commissione di vigilanza sul sistema bancario è doverosa per dare adeguata e compiuta attuazione ai principi sanciti dalla nostra Carta Fondamentale all'articolo 47: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, ha istituito un nuovo quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. In particolar modo le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, sezione III, del medesimo decreto legislativo sono dedicate all'istituto del «*bail-in*», in base al quale è predisposta una complessa procedura di compensazione tra le perdite degli enti creditizi e delle imprese di investimento e il valore delle azioni e di altri strumenti finanziari detenuti da investitori e risparmiatori. A seguire il recepimento della direttiva 2014/59/UE, diversi sono stati gli interventi legislativi volti a «evitare» una piena appli-

cazione della richiamata disciplina. In particolar modo con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, «Disposizioni urgenti per il settore creditizio», le cui disposizioni sono confluite nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stata disposta la risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti Spa; successivamente con il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono state assunte disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa, e, proprio al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli ricaduti sui risparmiatori, con l'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; sempre per i risparmiatori delle medesime banche con l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è stata istituita anche la procedura di un indennizzo forfettario a condizione che gli strumenti fi-

nanziari fossero stati acquistati entro il 12 giugno 2014 e fossero detenuti alla data della risoluzione delle banche. Le medesime misure di ristoro, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, sono state previste anche per i risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa. È doveroso precisare che le misure legislative introdotte hanno rimediato solo in parte ai pregiudizi di carattere economico arrecati ai risparmiatori; infatti è precluso l'accesso al «Fondo di solidarietà con erogazione diretta» per gli strumenti finanziari acquistati dopo la data del 12 giugno 2014 e l'accesso all'indennizzo forfetario del medesimo Fondo è subordinato a due condizioni: a) la disposizione di un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) la percezione di un reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. Infine l'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione di «soli» 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi

da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Appare con tutta evidenza che le soluzioni normative siano risultate inadeguate e insufficienti a garantire una piena tutela del risparmio dei cittadini in linea con i principi costituzionali sanciti dall'articolo 47. Risulta quindi doverosa l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano che abbia il compito di: a) verificare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura; b) valutare l'opportunità di istituire una «super-procura» per i reati bancari e finanziari o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari; c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare l'eventuale opportunità di estendere le medesime modalità di applicazione della suddetta disciplina alle banche cooperative, popolari e di credito cooperativo italiane; d) indagare sull'impianto dei principi di concorrenza indotti da una valutazione differenziata e dunque particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale rispetto alla valutazione degli strumenti scambiati nei mercati finanziari tra cui i derivati finanziari, anche delegata in potenziale conflitto di interesse alle stesse banche; e) analizzare le indicazioni della BCE e il suo operato nei confronti dei consigli di amministrazione bancari relativamente alle indicazioni di questa sulle liqui-

dazioni degli NPL (*non performing loans*); f) indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario re-inquadramento nella generale tutela del risparmio; g) indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario da tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso dell'attività di risparmio gestito e servizi; h) indagare sulla solidità, efficienza ed organizzazione del sistema dei confidi (controassicuratori del credito) e sul rischio di impatto di questi sugli enti pubblici sia come sottoscrittori sia come essi stessi controassicuratori; i) indagare sul modello e sulla procedura di calcolo delle soglie di tassi di usura, anche analizzando e confrontando i vari modelli europei; l) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); m) analizzare i rischi indotti dai derivati finanziari sottoscritti dallo stato italiano e relative garanzie bilaterali; n) analizzare la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione; o) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati; p) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché

sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Tale iniziativa nasce da un'esigenza di verifica e riscontro oggettivo delle eventuali mancanze nell'espletamento delle funzioni di garanzia e controllo che dovrebbero svolgere enti come la Banca d'Italia e la CONSOB. Tali riscontri si ritrovano in vicende antecedenti alle vicende di Banca delle Marche, Cari Ferrara, Banca Etruria, Cari Chieti, come ad esempio risultano lampanti le mancanze dei due istituti di garanzia sopra citati nelle vicende di Banca popolare di Spoleto e Banco Desio, vicende per le quali risultò indagato dal 28 gennaio 2015 il Governatore di Banca d'Italia oltre ad alcuni commissari nominati dalla Banca d'Italia nella vicenda della Banca popolare di Spoleto e ad alcuni componenti del comitato di sorveglianza. L'articolo 1 istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione, che sarà composta da venti senatori e venti deputati nominati dai Presidenti delle Camere di appartenenza in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Lo stesso articolo reca le disposizioni per l'elezione dell'ufficio di presidenza della commissione. L'articolo 3 definisce le competenze della Commissione, illustrate nella premessa. L'articolo 4 regola l'attività di indagine della Commissione che procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 5 reca una specifica disposizione per la richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria o ad altri organi. L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto a cui sono tenuti i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla Commissione e ogni altra persona che collabora

con essa per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. L'articolo 7 disciplina, in fine, l'organizzazione interna (sedute, regolamento interno, personale, strumenti e locali) e le spese per il funzionamento della Commis-

sione, che sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La nomina a commissario è subordinata alla previa dichiarazione da parte del senatore o deputato interessato dell'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di

consulenza continuativa con gli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare analiticamente la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura con eventuali ulteriori indagini nell'ambito delle competenze già previste ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2017, n. 107, qualora dovessero risultare indispensabili nell'esame della documentazione stessa;

b) analizzare e valutare le condizioni al fine di istituire una procura nazionale per i

reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità;

c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare l'eventuale opportunità di estendere le medesime modalità di applicazione della suddetta disciplina alle banche cooperative, popolari e di credito cooperativo italiane;

d) verificare le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

e) indagare sull'impianto potenzialmente discriminatorio e lesivo dei principi di concorrenza indotto da una valutazione differenziata e dunque particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale, rispetto alla valutazione degli strumenti scambiati nei mercati finanziari, tra cui i derivati finanziari, anche delegata in potenziale conflitto di interesse alle stesse banche;

f) analizzare le indicazioni della Banca centrale europea e il suo operato nei confronti dei consigli di amministrazione bancari relativamente alle indicazioni di questa sulle liquidazioni dei *non performing loans* (NPL);

g) indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario re-inquadramento nella generale tutela del risparmio;

h) indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi;

i) indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sul rischio di impatto di questi sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori;

l) indagare sul modello e sulla procedura di calcolo delle soglie di tassi di usura, anche analizzando e confrontando i diversi modelli europei;

m) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

n) analizzare i rischi indotti dai derivati finanziari sottoscritti dallo Stato e relative garanzie bilaterali;

o) analizzare la gestione degli istituti bancari, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando in particolar modo:

1) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

2) i criteri di remunerazione dei *manager* e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi

gli amministratori degli stessi istituti bancari erogatori o società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

5) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

6) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocatione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

p) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

q) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;

r) procedere a ogni ulteriore indagine necessaria al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimo-

nianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comun-

que non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziale.

ria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

€ 1,00